



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel. 0921/551600 fax 0921/688205

e-mail: protocollo@comune.polizzi.pa.it

PEC: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it

Comune del



Estratto - ORDINANZA N. 60 del 02/08/2021

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 7 bis del D.lgs. n. 267/2000, come introdotto dall'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14, convertito nella legge n. 48/ 2017 - Limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e disposizioni atte a tutelare la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, dal 16 luglio 2021 al 30 settembre 2021.

IL Sindaco

ORDINA:

dal 2 agosto 2021 al 30 settembre 2021

- 1. Agli esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, discoteche ed esercizi similari, che esercitano l'attività nel territorio comunale, l'osservanza delle seguenti disposizioni:**
 - a) E' vietata dalle ore 24:00 alle ore 7:00 del giorno successivo la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Negli stessi giorni e orari è vietata la vendita per asporto di bevande analcoliche in contenitori di vetro e in lattine. Rientrano nella limitazione, oltre ai Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e i Pubblici Esercizi ex artt. 86 e 88 TULPS, quali sale da gioco e raccolta scommesse, tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare, compresa la vendita-somministrazione in appositi locali mediante distributori automatici, gli artigiani del settore alimentare, quali: Kebab, take-away, piadinerie, rosticcerie, friggitorie da asporto, gastronomie e pizzerie da asporto, gelaterie, pasticcerie e non alimentare e, comunque chiunque risulti legittimato e/o autorizzato alla vendita al dettaglio anche se inserito all'interno di attività prevalenti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: cinema, hotel o altre strutture ricettive, circoli privati;**
 - b) La vendita mediante apparecchi automatici è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi commerciale di vendita per asporto.**
 - c) E' vietata dalle ore 22:00 alle ore 2:30 del giorno successivo la somministrazione di bevande alcoliche ed analcoliche in contenitori di vetro, nonché di bevande alcoliche ed analcoliche in lattine, sia negli spazi chiusi, sia nelle aree aperte di pertinenza degli esercizi di somministrazione regolarmente avute in concessione.**
 - d) L'attività di intrattenimento musicale all'interno dei locali pubblici (anche nelle aree esterne date in concessione) in cui tale attività risulti accessoria, marginale e occasionale, è consentita per come segue:**
 - Nei giorni feriali e festivi fino alle ore 01,30;
 - Nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 02,00;
 - L'attività musicale nelle discoteche non potrà protrarsi oltre le ore 02,00;
 - Gli spettacoli musicali che si svolgono all'esterno, in piazze o luoghi pubblici in genere, non dovranno protrarsi oltre le ore 02,00;
 - e) Durante lo svolgimento di intrattenimento delle attività musicali, i detentori di esercizi pubblici dovranno procedere a:**
 - a) Osservare scrupolosamente la normativa in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissione previsti dal D.P.C.M. 14.11.1997, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a**

limitare la potenza della sorgente sonora e in ogni caso l'attività musicale non potrà **superare i 70 dB fino alle ore 22,00 e i 60 dB dalle ore 22,00 fino al limite dell'orario come sopra individuato.**

Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura e per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza.

- b) Vigilare che gli avventori non arrechino disturbo con schiamazzi e rumori per garantire il riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, l'intervento delle forze dell'ordine.
- c) Garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, mediante la pulizia delle aree antistanti l'esercizio assicurando quindi l'igiene pubblica.
- f) **E' disposta la chiusura degli esercizi commerciali e di tutti i pubblici esercizi (bar, pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, ecc.) siti nel territorio comunale dalle ore 2:30 alle ore 06,00;**

RICHIAMA

1. **Il pieno rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 previste a livello nazionale e regionale e in particolare il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'uso della mascherina secondo le vigenti disposizioni;**
2. **Il pieno rispetto delle disposizioni previste dai Decreti e Ordinanza vigenti di tutti gli organi sovracomunali, che in questa sede si intendono integralmente riportate;**

AVVERTE CHE:

- a) **Ai sensi dell'art.7 bis 1 dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000: "l'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7 bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 5.000,00 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1881, n. 689.
E' prevista inoltre, nei casi di reiterata inosservanza delle Ordinanze emanate, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge n. 14/2017 la comunicazione al Questore, competente per territorio, che potrà disporre la sospensione dell'attività.**
- b) **L'organo accertatore, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, dispone l'ordine di allontanamento del trasgressore per una durata fino a 48 ore, qualora la violazione sia stata commessa nelle pertinenze della stazione fermata autobus comprensive dell'area adiacente destinata al trasporto collettivo di linea urbana, così come prescritto dagli art. 9 e 10 del D.L. 20.02.2017, n.14 convertito nella legge 18.04.2017, n. 48, dandone informativa al Settore Servizi Sociali e all'autorità Provinciale di Pubblica ove ne ricorrano le condizioni. Nei casi di recidiva o a carico di soggetti già condannati per reati contro la persona e il patrimonio la medesima Autorità di P.S. potrà disporre ulteriori provvedimenti di allontanamento di durata superiore a 48 ore;**
- c) **L'ordine di allontanamento è inoltre applicabile nelle aree pertinenziali sopraindicate per le violazioni in materia di stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, commercio abusivo, attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Restano salve le sanzioni depenalizzate previste per dette violazioni, rispettivamente dal Codice Penale, dal D.lgs. 31.03.1998, n. 114 e dall'art. 7, comma 15 bis del Codice della Strada.**

AVVERTE INOLTRE CHE:

Il mancato rispetto delle misure di contenimento del Covid-19 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00. Per le violazioni delle misure di contenimento previste dalle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana, si applicano sempre nella misura del massimo edittale previsto dalla legge.

Il presente provvedimento viene trasmesso al Prefetto di Palermo, dando atto che esso decorre dalle ore 7:00 del 16 luglio 2021 e cessa ogni effetto alle ore 7,00 del 30 settembre 2021, nel rispetto dell'art. 8 del D.L. 20/02/17 n°14, convertito nella legge n. 48/ 2017;

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale ondine è trasmessa alla Prefettura di Palermo, nonché alle Forze dell'Ordine operanti nel territorio e alla locale Polizia Municipale per garantirne l'osservanza. Resta impregiudicato l'esercizio dell'azione penale laddove se ne ravvisino le condizioni di procedibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Gli Agenti di P.M. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Polizzi Generosa, 02/08/2021

IL SINDACO
F.to Dott. Gandolfo Librizzi